

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
premessò che:

il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre n. 724, secondo e terzo periodo, stabilisce, al fine di allargare la rete di raccolta del gioco del lotto, la riduzione a 200 metri della distanza minima, precedentemente fissata in 500 metri, tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, per poi sopprimere del tutto tale distanza minima a partire dal 31 dicembre 1998;

tale criterio è in palese contraddizione con il proposito, indicato dallo stesso articolo 33 della legge n. 724 del 1994, di garantire la presenza delle nuove ricevitorie nelle zone periferiche del paese, preferendo, a parità di condizioni, le località del tutto sprovviste di punti di raccolta delle giocate;

l'eliminazione della previsione di una distanza minima tra le ricevitorie rischia di creare gravi distorsioni nella rete di raccolta del gioco del lotto, determinando una ingiustificata discriminazione tra i ricevitori abilitati, molti dei quali rischiano di trovarsi ad operare in un bacino di utenza inflazionato da troppi punti di raccolta, anche in considerazione

dell'estensione della rete « a tutti i tabaccai richiedenti », prevista dallo stesso comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 724;

l'ubicazione di nuove ricevitorie in prossimità di altre già funzionanti non produce alcun incremento del gettito erariale, mentre riduce la redditività delle ricevitorie esistenti, trasferendo i flussi dei giocatori da un esercizio ad un altro;

il Governo ha già accolto, nella seduta del 14 novembre 1996, un ordine del giorno che lo impegnava a prevedere che la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio ed ex dipendenti del lotto sia fissata in 300 metri;

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di riesaminare la disposizione dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede la progressiva abolizione del requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto;

a prevedere, di conseguenza, che la distanza tra le ricevitorie anzidette sia fissata in 300 metri, calcolati seguendo il percorso pedonale più breve, analogamente a quanto prescritto per la distanza tra le rivendite di monopolio.

(7-00360) « Piccolo, Carlo Pace, Leone, Pistone, Bonato, Conte, Repetto, Nappi, Benvenuto, Gambale ».